T R I B U N A L E D I T E R A M O
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione

N. 511 / 2019 R.G. V.G. - esdebitazione

DECRETO DI ESDEBITAZIONE
Art. 14-terdecies L. 3/2012

Il Giudice

Visti gli atti della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, relativa ai coniugi c.f. e c.f.:

letta l'istanza di esdebitazione avanzata per entrambi i debitori in data 18/5/2026;
esaminata la relazione dello O.C.C. che attesta la ricorenza dei presupposti di cui all'art. 14 terdecies co. I L. 3/2012 e in particolare che la parte istante:

a) ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non risulta essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16 L. 3/2012;
e) ha svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, avendone, quanto meno, fatto ricerca senza rifiutare, senza giustificato motivo, proposte di lavoro consone alle sue capacità;
f) sono stati in parte soddisfatti i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione;

esaminati i motivi di opposizione spesi da Banca - S.p.a.", rappresentata dagli avv. e
ritenuto che gli stessi siano privi di pregio in quanto:

- nel provvedimento di apertura della procedura, la ricostruzione dell'origine delle

debitorie risulta accuratamente ricostruita, essendo in sostanza la stessa fatta risalire all'iniziativa imprenditoriale avviata senza effettivo successo dai coniugi, mediante la costituzione di 2 diverse società, una in forma di s.r.l., l'altra di s.a.s.;

- che deve pertanto dedursene che l'indebitamento per finanziamenti veniva presumibilmente contratto al fine di sostenere l'attività di impresa, né la lamentata sproporzione del debito risulta in alcun modo supportata da considerazioni di tipo economico-finanziario;
- che le ragioni per le quali l'apertura della procedura determinava l'interruzione dell'efficacia del pignoramento presso terzi operato da s.p.a. a tutela del credito conseguente alla cessione del quinto dello stipendio, risultano perfettamente spiegate nel provvedimento, le cui valutazioni fondanti risultano pienamente conformi ai principi successivamente declinati da C. Cost. 65/2022;
- che in ogni caso la creditrice opponente risulta essersi già parzialmete soddisfatta al di fuori della procedura, mediante le riscossioni periodiche intervenute dal 10/5/2017 (data provvedimento di assegnazione) al 17/10/2020 (data di apertura della procedura);
- che, da ultimo, non sembra superfluo rilevare che tanto la società di capitali quanto quella in accomandita fossero amministrate da mentre l'osservazione contraria all'esdebitazione riguarda soltanto che ne era semplicemente socio;

osservato per contro che dal provvedimento di apertura e dall'allegata relazione è dato desumere, ai fini di cui all'art. 14 terdecies co. II L. 3/2012:

- che il sovraindebitamento del debitore non é imputabile ad un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- che il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Dato atto che il professionista O.C.C., ai sensi dell'art. 14 tedecies co. IV L. 3/2012, ha provveduto a notiziare della richiesta di esdebitazione i creditori rimasti non totalmente soddisfatti e che non sono pervenute altre opposizioni;

P.Q.S.

Visto l’art. 14 terdecies L. 3/2012

DICHIARA

la liberazione di c.f. e c.f.: dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti o solo parzialmente soddisfatti.

AVVERTE

che, ai sensi dell’art. 14 terdecies co. III L. 3/202, l'esdebitazione non opera:

a. per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
b. per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
c. per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Manda l’ O.C.C. per la comunicazione al debitore e ai creditori.

Il presente decreto è reclamabile mediante opposizione ai sensi degli artt. 14 terdecies co. IV L. 3/2012 e 739 c.p.c.

Teramo 09/11/2026

Il Giudice

Flavio Conciatori